

COPIA

# COMUNE DI PENNE

PROVINCIA DI PESCARA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta in data : 23/12/2009

Atto n. 68

**Oggetto: ART. 30 D. LGS. N. 267 DEL 18.08.2000. CONVENZIONE PER DOSCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AFFERENTI AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS AI SENSI DEL D. LGS. 164/2000 E S.M.I. - APPROVAZIONE**

L'anno **DUEMILANOVE** , il giorno **VENTITRE** , del mese di **DICEMBRE** , alle ore **15.33**  
alla **prima convocazione** in **seduta straordinaria**

che è stata partecipata ai Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello del presente punto dell'ordine del giorno :

NOMINATIVO	presente	assente
1 DI MARCOBERARDINO EZIO SI		
2 GIANCATERINO ALBERTO SI		
3 MARRONE ANDREA SI		
4 DI NORSCIA FEMIO		SI
5 LUCCI ROBERTO SI		
6 DI FABRIZIO ROBERTO		SI
7 EVANGELISTA GIULIANO SI		
8 D'ANGELO LUIGI SI		
9 NAPOLETANO ENNIO SI		
10 TRESCA MATTEO SI		
11 DI PAOLO GUGLIELMO SI		

NOMINATIVO	presente	assente
12 PASQUALONE GABRIELE SI		
13 EVANGELISTA REMO SI		
14 PATACCHINI DANIELE SI		
15 FORNAROLA PAOLO SI		
16 MARCOTULLIO LUCIO		SI
17 DI SIMONE VINCENZO SI		
18 VELLANTE GABRIELE SI		
19 FERRANTE VINCENZO		SI
20 CORE GIACINTO		SI
21 DI BLASIO MAURO		SI

Assegnati	21
in carica	21

**S = Presenti n. 15 N = Assenti n. 6**

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Assume la presidenza il Sig. **TRESCA MATTEO**

in qualità di Presidente.

Assiste il segretario Dott. **SMARGIASSI MICHELE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e designa alle funzioni di scrutatore i Consiglieri Sigg. :

La seduta è pubblica

Dato atto che alle ore 15,57 prima dell'inizio della trattazione del presente punto dell'ordine del giorno, ha fatto rientro nell'aula il Consigliere Alberto Giancaterino

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che.

- ai sensi dell'art.15 del decreto legislativo 23 maggio 2000 n.164 concernente *“Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999 n.144”, entro il 1° gennaio 2003, dovevano essere adottate dagli Enti locali “le deliberazioni di adeguamento alle disposizioni del decreto ovvero l’indizione di gare per l’affidamento del servizio o la trasformazione delle gestioni esistenti in società di capitali o in società cooperative a responsabilità limitata, anche tra dipendenti”*;
- ai sensi dell'art. 21, comma 4, del medesimo decreto legislativo *“A decorrere dal 1° gennaio 2003, ed in deroga a quanto previsto dai commi 2 e 3, le imprese di gas naturale che svolgono nel settore del gas unicamente attività di distribuzione e di vendita e che forniscono meno di centomila clienti separano societariamente le stesse attività di distribuzione e dei vendita”*;
- la legge 448/2001 – art. 35 – c.d. finanziaria 2002, sostituendo integralmente l'art. 113 del D.Lgs 267/2000, ha definito le linee per i processi di liberalizzazione dei servizi pubblici locali in generale e ha previsto altresì al comma 2, l'impossibilità per gli enti locali di alienare la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni necessarie al loro esercizio consentendo al comma 13, *“ anche in forma associata, il conferimento delle reti a società di capitali di cui gli stessi detengono la maggioranza, che è incedibile”*;

Ricordato che:

- questo ente valutati gli aspetti normativi ed economici, legati all'attuazione del D.Lgs 164/2000 e le scelte percorribili in relazione alla cessazione obbligatoria della gestione comunale in economia diretta del Servizio Gas Metano, con atto notarile rep. 141566 del 23 dicembre 2002 redatto dal Notaio A. Mastroberardino, ha costituito con i Comuni di Collecervino e Loreto Aprutino, una Società per azioni avente ragione sociale *“Società Intercomunale Gas Spa”* per l'attività di distribuzione del servizio gas metano ed una Società a responsabilità limitata avente ragione sociale *“Vestina Gas Srl”* per attività di vendita del gas metano;
- in ottemperanza a quanto stabilito dall'art 15 comma 7 lett.c del D.Lgs 164/2000, in data 26 gennaio 2004 il 45% del capitale della Società Intercomunale Gas Spa è stato ceduto ad un socio privato mediante espletamento di gara ad evidenza pubblica;
- l'avvenuta trasformazione della gestione in economia del servizio gas metano unitamente alla cessione del 45% del capitale alla Società Intercomunale Gas ad un socio privato ha reso possibile a questo ente, fruire della fase transitoria prevista dalla normativa di settore, dilazionando il termine per l'espletamento della gara di affidamento dell'attività di distribuzione fino al 31.12.2007;
- la normativa di riordino del settore energetico, legge 23 agosto 2004 n. 239, all'art.1 ha apportato modifiche al regime di transizione dell'attività di distribuzione del gas naturale, fissando al 31.12.2007 il periodo transitorio (proseguimento a tale data degli affidamenti in essere a tale data) prevedendo una più favorevole ipotesi di estensione in presenza di alcuni requisiti nonché una ulteriore facoltà di

prolungamento del termine qualora si ravvisassero motivazioni di pubblico interesse;

- in applicazione di tale ultima normativa, l'ente con delibera di C.C. n. 8 del 07/02/2005 esercitava la facoltà prevista dall'art. 1 comma 69 della legge 239/2004 individuando, pertanto, il termine del periodo transitorio al 31.12.2010;

Considerato che:

- decorso il periodo transitorio l'ente locale deve procedere all'affidamento del servizio secondo le modalità stabilite dalla disciplina a regime di cui all'art. 14 del D.Lgs n. 164/2000, ossia mediante affidamento a gara a società di capitali per periodi non superiori a 12 anni;
- ulteriori recenti modifiche nel settore sono state introdotte con la legge n. 222/2007, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n. 159/2007, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria per lo sviluppo e l'equità sociale, che ha introdotto l'art. 46 bis, recante nuove disposizioni in materia di distribuzione del gas che, peraltro, ha subito con l'approvazione della legge n. 244/2007 – finanziaria 2008 – ulteriori e significative modificazioni sintetizzabili in:
  - a. al primo comma dell'art. 46 bis è previsto che entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto i Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali, individuino i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas;
  - b. al secondo comma viene prevista l'istituzione degli ambiti o bacini territoriali, per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, a partire da quelli tariffari, secondo l'identificazione di bacini ottimali di utenza. Le gare pertanto a regime non potranno più essere fatte per singoli Comuni, ma per ambiti, in un'ottica di superamento della frammentazione;
  - c. al terzo comma è previsto che la gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas deve essere bandita per ciascun ambito ottimale di utenza, entro due anni dall'individuazione del relativo ambito territoriale, da effettuarsi entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto;

Visti:

- l'art. 14, comma 7, del D.Lgs 164/00 che *prevede “gli enti locali avviano la procedura di gara non oltre un anno prima dalla scadenza dell'affidamento, in modo da evitare soluzioni di continuità nella gestione del servizio. Il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla decorrenza del nuovo affidamento. Ove l'Ente Locale non provveda entro il termine indicato, la regione, anche attraverso la nomina di un commissario ad acta, avvia la procedura di gara”.*
- l'art. 46bis della L.222/2007 che introduce il concetto di “ambito territoriale minimo” per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, a partire da quelli tariffari, secondo l'identificazione di bacini d'utenza in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi;
- l'art. 30 c. 26 della L. 23-07-2009 n. 99 che stabilisce *che “gli ambiti territoriali minimi sono determinati tenendo anche conto delle interconnessioni degli impianti di distribuzione e con riferimento alle specificità territoriali e al numero di clienti finali”;*

Considerato che:

- su tutto questo impianto normativo e su tutta questa tempistica, già particolarmente articolata, è ulteriormente intervenuta una nuova disciplina di riforma generale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, introdotta con l'approvazione dell' art. 23 bis così come in ultimo modificato dall'art.15 del D.L. 135/2009 il quale al comma 7 prevede che le regioni e gli enti locali possono definire, nel rispetto delle normative settoriali, i bacini di gara per i diversi servizi, con la finalità di consentire economie di scala e favorire una maggiore efficacia nella gestione dei servizi;
- ai sensi della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 170/00 e s.m.i. è possibile dare certezza alla redditività della attività di distribuzione degli impianti di ciascun comune;
- ulteriori ritardi nell'avvio della procedura di gara contrasterebbero sia con il parere espresso dall'Autorità Garante della concorrenza e del Mercato n. AS507 del 24-12-2008 che a conclusione si esprime *“Con le cautele rese necessarie dal fatto che il quadro normativo risulta di non agevole lettura e che mancano consolidati orientamenti giurisprudenziali e applicativi cui far riferimento, allo stato l'Autorità riterrebbe preferibile l'opzione esegetica secondo la quale le concessioni di distribuzione del gas in essere verrebbero a scadere non oltre il 31 dicembre 2010”* la sentenza del “TAR Lombardia Sez. Brescia N. 1221 DEL 12 GIUGNO 2009 afferma che *“I Comuni in generale possono attualmente indire la gara ed anzi sono in un certo senso tenuti a farlo, là dove si ritenga che l'omessa tempestiva acquisizione del canone, che dal Concessionario vincitore della gara l'ente ricaverà, possa rilevare a carico degli amministratori del comune come ipotesi di responsabilità erariale;*
- il perseguimento degli obiettivi di liberalizzazione del mercato interno del gas e di apertura al mercato concorrenziale mediante la cessazione dei rapporti in essere e l'affidamento del servizio attraverso procedura ad evidenza pubblica, appare motivazione sufficiente e coerente con gli indirizzi del legislatore, senza la necessità di esplicitare ulteriori ed eventuali aspetti di convenienza dell'Ente Locale per non avvalersi della possibilità di incremento della durata del periodo transitorio

Ritenuto pertanto avviare con urgenza la procedura di gara, stante la prossimità della scadenza del periodo transitorio quale termine ultimo per la gestione da parte dell'attuale Concessionario;

Valutata la opportunità e necessità, per tutto quanto sopra detto nonché per evidenti ragioni di economicità, sicurezza, efficienza ed efficacia del servizio di distribuzione del gas naturale, di garantire che la gestione di detto servizio sia assicurata in modo unitario nell'ambito dell'intero territorio dei Comuni di Loreto, Collecervino e Penne, in rapporto all'estensione fisica delle reti e degli impianti, strumentali all'erogazione del servizio stesso e che per il raggiungimento di tale obiettivo è indispensabile procedere ad una gara unitaria per l'affidamento delle attività di distribuzione;

Ritenuto pertanto doversi associare con i Comuni di Collecervino e Loreto Aprutino ai fini di addivenire ad una gestione congiunta del complesso procedimento propedeutico e funzionale all'affidamento del servizio di distribuzione del gas mediante adozione di una convenzione associativa ai sensi dell'art. 30 del D.lgs 267/2000 nell'ambito della quale:

- fissare gli obiettivi sopradetti;
- individuare il Comune capofila, i termini e obblighi dell'accordo, i rapporti finanziari e istituzionali tra le parti;

- istituire apposite commissioni di lavoro fra rappresentanti di ciascun comune;

Viste le deliberazioni consiliari n. 44 del 17.11.2009 del Comune di Loreto Aprutino e n. 39 del 25.11.2009 del Comune di Collecervino, nelle quali si stabilisce, fra gli altri punti, quanto segue:

- di svolgere in forma associata tutte le fasi relative all'affidamento della gestione del servizio gas naturale nei territori dei Comuni di Loreto Aprutino, Collecervino e Penne;
- di costituire una associazione tra i predetti Comuni, ai sensi dell'art. 30 del D.Lg.vo n. 267/2000;
- di approvare lo schema di convenzione associativa;
- di individuare il Comune di Penne quale Capofila della associazione;

Visto il D.lgs 267/2000 recante " Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto lo Statuto Comunale

Visti gli artt. 14 e ss. del D.Lgs. 164/2000 e s.m.i.;

Atteso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i previsti pareri dall'art. 49 c.1 del D.lgs 267/2000;

Udita l'esposizione della proposta di cui al presente punto dell'ordine del giorno, a ministero del Sindaco

Uditi gli interventi del Consigliere Vincenzo Di Simone e – di seguito – del Sindaco, del Segretario Generale – quest'ultimo su autorizzazione del Presidente del Consiglio, del Consigliere Paolo Fornarola, del Consigliere Vincenzo Di Simone, del Consigliere Alberto Giancaterino per dichiarazione di voto, come da allegata trascrizione cui integralmente si rinvia

Dato atto che alle ore 16,06 è uscito dall'aula il Consigliere Gabriele Pasqualone, per farvi rientro subito dopo

Con voti palesi favorevoli unanimi dei presenti

#### DELIBERA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
2. di prendere atto, per tutto quanto sopra esposto, della scadenza del contratto di servizio stipulato con la Società Intercomunale Gas Spa al 31.12.2010;
3. di svolgere, per le motivazioni esposte, in forma associata tutte le fasi relative all'affidamento della gestione del servizio di distribuzione gas naturale nei territori dei Comuni di Loreto Aprutino , Collecervino e Penne;
4. di approvare lo schema di convenzione associativa tra i Comuni predetti che viene allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;

5. di stabilire che il Comune Capofila dell'Associazione sarà il Comune di Penne, volontà già espressa dal Comune di Loreto Aprutino con atto di C.C. n. 44 del 17.11.2009 e del Comune di Collecervino con atto di C.C. n. 39 del 25.11.2009;
6. di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere la convenzione tra i Comuni;
7. di dare atto che agli oneri conseguenti alla compiuta realizzazione di quanto sopra si farà fronte secondo le modalità che saranno fissate nella convenzione associativa, e nei limiti disposti dall'ordinamento posti a carico del Concessionario da individuarsi in sede di gara;
8. di dare mandato alla Giunta ed al Responsabile del Servizio, ognuno per quanto di competenza, per l'adozione di eventuali provvedimenti attuativi della presente, con particolare riferimento alla formale comunicazione di avvio del procedimento – ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.7 e ss. della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. – all'attuale concessionario;
9. di trasmettere copia del presente provvedimento ai Comuni sottoscrittori della convenzione.

Successivamente, ravvisata l'urgenza di dare esecuzione a quanto deliberato, il presente atto con separata votazione e con voti palesi favorevoli unanimi dei presenti viene dichiarato immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134 del D.lgs 267/2000.

Di seguito si è passati alla trattazione del successivo punto dell'ordine del giorno.

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere **FAVOREVOLE**  
(Art.49 - comma 1 - TUEL - DLGS n.267/2000)

data 18/12/2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to ING. ANTONACCI PIERO

In ordine alla regolarità Contabile si esprime parere **FAVOREVOLE**  
(Art.49 - comma 1 - TUEL - DLGS n.267/2000)

data 18/12/2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to DR.SSA CICORIA ANTONELLA

IL PRESIDENTE  
F.to TRESCA MATTEO

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to SMARGIASSI MICHELE

REG. PUBBL. n.ro \_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

Della suesata deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.  
(Art. 124 - comma 1 - TUEL - DLGS n. 267/2000)

IL MESSO COMUNALE

**E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

dalla residenza municipale li \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO INCARICATO